

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 739 del - 9 MAG. 2018

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 82 del - 9 MAG. 2018

OGGETTO: Lite Comune di Pozzallo / Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione – ICI 2004 - Liquidazione oneri sentenza n. 625/5/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale - cartella esattoriale n. 2972011001485555000 Riscossione Sicilia spa

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI;
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il Dr. Leonardo Migliore quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione *“per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono...”*;

VISTO l'avviso di accertamento ICI 2004 n. 3087 del 21/09/2009 emesso dal Comune di Pozzallo per € 48.583,46, portato poi dalla cartella esattoriale n. 2972011001485555000 di Serit Sicilia spa per € 50.855,31;

PRESO ATTO che l'Ente ha promosso opposizione avanti la Commissione Tributaria Provinciale avverso la predetta cartella esattoriale conferendo incarico al Dr. Giorgio Criscione di Ragusa;

CONSIDERATO che con sentenza n. 1262/04/12 depositata il 21/11/2012, la Commissione Provinciale adita, in accoglimento delle richieste dell'Ente, ha accolto il ricordo dello stesso e ha annullato la predetta cartella esattoriale;

PRESO ATTO che il Comune di Pozzallo ha promosso ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale avverso la predetta sentenza n. 1262/04/12 della CTP;

RICHIAMATA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 7/RG del 24/7/2013 con la quale è stato conferito al Dr. Giorgio Criscione di Ragusa incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente al fine della costituzione avanti la Commissione Tributaria Regionale nel giudizio di appello promosso dal Comune di Pozzallo avverso la predetta sentenza n. 1262/04/12 della CTP con la quale era stata annullata la cartella esattoriale n. 2972011001485555000 di Serit Sicilia spa per € 50.855,31, sospesa, relativa all'avviso di accertamento ICI per l'anno 2004 emesso dal Comune di Pozzallo, al fine della tutela degli interessi dell'Ente ed in particolar modo per fare valere l'esenzioni ICI degli immobili di proprietà dell'Ente nel territorio di Pozzallo;

PRESO ATTO che, in esecuzione dell'incarico conferito, il Dr. Criscione si è regolarmente costituito nel giudizio pendente avanti la predetta CTR

VISTA la sentenza n. 625/5/2018 del 27/04/2017, depositata in data 13/02/2018, con la quale il Commissione Tributaria Regionale, in aderenza alla mutata giurisprudenza in materia, in accoglimento della domanda proposta, ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Pozzallo, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso originario del Consorzio;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**
Codice IPA: **UF53BO**

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

CONSIDERATO che, in forza della predetta sentenza della CTR, l'Ente risulta obbligato al pagamento della reviviscente cartella esattoriale n. 2972011001485555000 di Serit Sicilia spa, oggi ammontante a € 53.523,34;

RITENUTO, come accertabile dalla posizione dell'Ente presso Riscossione Sicilia spa, che la predetta cartella risulta tra quelle pagabili tramite definizione agevolata ex Art.6 del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, tramite il pagamento della ridotta somma di € 41.940,51, con consistente risparmio per l'Ente in liquidazione;

RITENUTO pertanto che occorre provvedere tempestivamente al pagamento cartella esattoriale n. 2972011001485555000 di Serit Sicilia spa, in esecuzione della sentenza n. 625/5/2018 del 27/04/2017, depositata in data 13/02/2018, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in aderenza alla mutata giurisprudenza in materia, in accoglimento della domanda proposta, ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Pozzallo, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso originario del Consorzio, anche la fine di evitare gli inevitabili oneri aggiuntivi derivanti dalle conseguenti azioni esecutive;

RITENUTO, al fine di provvedere al pagamento della cartella esattoriale di cui sopra, di provvedere al pagamento della stessa tramite istanza di definizione agevolata ex Art.6 del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, con il pagamento della ridotta somma di € 41.940,51 a saldo della cartella di cui sopra ammontante ad € 53.523,34 con consistente risparmio per l'Ente in liquidazione

PRESO ATTO che tale spesa è urgente ed indifferibile in quanto il mancato pagamento comporterebbe le conseguenti azioni esecutive con notevole aggravio di costi e che, trattandosi di pagamento di tributi per anni pregressi e residui, non rileva incide sulla gestione provvisoria e non rappresenta spesa frazionabile in dodicesimi;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n 2872 del 06/10/2016;

DETERMINA

1. impegnare la somma complessiva di € 41.940,51 sulle passività del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
2. provvedere tempestivamente al pagamento cartella esattoriale n. 2972011001485555000 di Serit Sicilia spa, oggi Riscossione Sicilia spa, in esecuzione della sentenza n. 625/5/2018 del 27/04/2017, depositata in data 13/02/2018, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in aderenza alla mutata giurisprudenza in materia, in accoglimento della domanda proposta, ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Pozzallo, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato il ricorso originario del Consorzio, anche la fine di evitare gli inevitabili oneri aggiuntivi derivanti dalle conseguenti azioni esecutive;
3. di provvedere al pagamento della stessa tramite istanza di definizione agevolata ex Art.6 del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, con il pagamento della ridotta somma di € 41.940,51 a saldo della cartella di cui sopra ammontante ad € 53.523,34 con consistente risparmio per l'Ente in liquidazione

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**
Codice IPA: **UF53BO**

Tel. **0932-667124 – 667105**
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

4. liquidare e pagare per le causali di cui in premessa a Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione provincia di Ragusa, la complessiva somma di € 41.940,51 a saldo della cartella di cui sopra;
5. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;
6. prelevare la complessiva somma di € 41.940,51 dal bilancio di liquidazione dell'Ente.

Il Commissario ad acta
Dr. Leonardo Migliore



Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA **00119380889**
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI SICILIA SEZ. STACCATA DI CATANIA

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 4912/2013

UDIENZA DEL

18/01/2018 ore 10:30

N° 625/5/2018


PRONUNCIATA IL:

18-01-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13-02-2018

Il Segretario



riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | VASTA | ISIDORO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FLORIO | FABIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PILATO | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4912/2013
depositato il 26/06/2013

- avverso la pronuncia sentenza n. 1262/2012 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di RAGUSA
contro:

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI RAGUSA
VIA MONS. IACONO 50B 97100 RAGUSA

difeso da:

CRISCIONE GIORGIO
VIA MONS. IACONO 56/B 97100 RAGUSA

proposto dall'appellante:
COMUNE DI POZZALLO

difeso da:

AGLIANO' PIETRO
VIA CAVOUR 50 96012 AVOLA SR

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3087 I.C.I. 2004

APPELLO
101 POZZALLO
2004



Avverso la sentenza n. 1262.04.2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che accoglieva, trattandosi di immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali, il ricorso presentato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa contro il Comune di Pozzallo per l'annullamento dell'avviso di accertamento ICI anno 2004, proponeva appello, in data 27.5.2013, il Comune lamentando, nella sentenza, carenza di motivazione ed evidenziando la mancata prova, da parte del consorzio, che trattasi, ai fini dell'esenzione dal tributo, di immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali; chiede, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento in esame.

La parte contribuente deposita, in data 21.8.2013, controdeduzioni chiedendo il rigetto del gravame.

IL COLLEGIO OSSERVA

che l'impugnazione proposta dal Comune di Pozzallo risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Rilevato che non sono fondate le censure di ordine formale mosse all'atto impositivo e che l'Ente locale produce la documentazione per confutare le eccezioni sulla validità dell'atto con l'utilizzazione di sistemi informativi automatizzati, si osserva, nel merito, che, con la recente ordinanza n. 23833/2017, la S.C., in tema di ICI, ha chiarito che all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, riguardante gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate.

In virtù della suddetta norma, perché possa applicarsi l'esenzione, devono coesistere due condizioni: una soggettiva, dovendosi trattare di enti pubblici territoriali (stato, regione, provincia, comune, comunità montana) o da consorzi fra detti enti, ovvero di U.S.L., di istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 L.833/78, di camere di commercio; l'altra oggettiva, dovendosi trattare di immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e non devono essere caratterizzati da destinazione o da presenza di attività commerciali. Ovviamente, l'elenco degli enti esenti è tassativo.

Nel caso in esame, non risulta che il Consorzio abbia dimostrato documentalmente la coesistenza di dette condizioni. In particolare non ha fornito alcuna prova sulla tipologia di utilizzo dei beni che deve consistere nel perseguimento di scopi di natura esclusivamente istituzionale per avere diritto all'esenzione dell'imposta *de quo*.

L'appello va, dunque, accolto.

La particolarità della fattispecie in contestazione giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Catania, in accoglimento dell'appello del Comune e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario. Spese compensate.

Così deciso in Catania, addì 18 gennaio 2018.



Il Presidente estensore

	Debito Residuo	Debito Residuo non Definibile	Debito Residuo Art.6 D.L. n.193/2016	
Carico Tributo	48.590,00	0,00		48.590,00
Riscosso	0,00	0,00		0,00
Sgravato	0,00	0,00		0,00
Residuo capitale	48.590,00	0,00		38.422,00
Residuo interessi di rateazione	0,00	0,00		0,00
Mora	458,45	0,00		0,00
Aggio	4.373,10	0,00		3.457,98
Aggio su mora	41,26	0,00		0,00
Spese	54,65	0,00		54,65
Diritti notifica	5,88	0,00		5,88
Totale dovuto	53.523,34	0,00		41.940,51
ENTE: 05989 COMUNE DI POZZALLO UFFICIO TRIBUTI	48.590,00	53.523,34	0,00	41.940,51

CARTELLA: 297 29720110014855550 000